

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 22/9/2011, a conferma di quella emessa dal locale Giudice di pace, ha condannato ---, --- e ---, sia penalmente che civilmente, per diffamazione in danno di -----.

Secondo l'accusa, condivisa dai giudici di merito, il Dott. ---, che era in contrasto col Dott. ---, sollecitò --- e --- a rendere dichiarazioni che mettevano in cattiva luce il --- - per condotte asseritamente tenute nello svolgimento dell'attività professionale - e provvide ad inoltrare le stesse al presidente dell'Ordine dei Medici di Genova, affinché avviasse nei confronti del --- iniziative disciplinari.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione, nell'interesse del solo ---, l'avv. Costa Paolo, il quale censura la sentenza con tre motivi.

2.1. Col primo si duole che sia stato ravvisato il reato di diffamazione nell'invio di una missiva al Presidente dell'Ordine dei Medici, nonostante si trattasse di atto destinato alla conoscenza di una sola persona.

2.2. Col secondo si duole della motivazione spesa sull'elemento soggettivo del reato, che è stato ravvisato nella forma del dolo eventuale nonostante l'assenza di prova in ordine alla prevedibilità dell'evento non direttamente voluto. Sottolinea che lo scritto era contenuto in busta chiusa indirizzata al Presidente dell'Ordine (e non all'Ordine) e che non è stato spiegato perché l'imputato avrebbe dovuto prefigurarsi la possibilità che il contenuto della missiva fosse conosciuto da più persone, visto che non poteva conoscere, ed effettivamente non conosceva, le prassi interne all'Ordine relative alle modalità di apertura della corrispondenza.

2.3 Col terzo si duole della mancata applicazione dell'art. 51 c.p., nonostante le diverse indicazioni provenienti dalla Suprema Corte per casi analoghi.

Motivi della decisione

Nessuno dei motivi di ricorso è fondato e idoneo a provocare l'annullamento della sentenza impugnata.

1. Quanto al primo motivo, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, atto ad integrare il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), nella

condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente di un Ordine professionale, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (Cass., 6/4/2011, n. 23222, in un caso in cui era stata inviata una comunicazione denigratoria al Presidente dell'Ordine degli avvocati).

Nel caso di specie è stata ritenuta provata - attraverso l'esame del Presidente dell'Ordine dei Medici di Genova - la consapevolezza e la volontà di portare a conoscenza di terzi il contenuto dello scritto, trattandosi di missiva che non recava la dicitura "riservata- personale" e che era destinata, per come formata, ad essere conosciuta da coloro che, nell'ambito dell'Ordine, erano addetti all'apertura e lettura della corrispondenza (infatti, nella specie, l'esposto era stato visionato dal Presidente e dalla Direttrice).

Fondato è, pertanto, il rilievo della Corte di merito, secondo cui "la presenza necessitata di una pluralità di soggetti, quali destinatari di un'iniziativa di tal genere, integra il presupposto della comunicazione a più persone, in assenza di modalità di trasmissione atte a preservare la segretezza del contenuto dell'esposto".

A ciò si aggiunga che la segnalazione di comportamenti scorretti, tenuti da un membro dell'Ordine, è destinata, per sua natura, ad essere conosciuta all'interno dell'Ordine stesso, perché da luogo, per norma (vedi D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, artt. 38 e segg., di esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ad una istruttoria disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo il medico è iscritto, a cui partecipano una pluralità di soggetti, tra cui, oltre al Presidente, i membri della Commissione chiamata a decidere sull'archiviazione o l'instaurazione del procedimento disciplinare. E' da escludere, pertanto, che la divulgazione della notizia avvenga, in tal caso, per iniziativa del titolare dell'organo, sicché non può farsi applicazione dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass. 23/1/2009, n. 19396) che esclude la sussistenza del reato allorché lo scritto sia indirizzato al presidente di un Ordine (nella sentenza richiamata, quello degli avvocati). Il carattere divulgativo dello scritto avente le caratteristiche sopra specificate è, infatti, nel caso in esame, in re ipsa.

2. Quanto all'elemento soggettivo, immune da vizi è la sentenza impugnata, che, argomentando dalle "caratteristiche intrinseche della notizia", ha ravvisato il dolo nella accettazione del rischio di propagazione della stessa nell'ambiente medico. In realtà, dalla sentenza stessa si evince molto di più: che il --- inviò la missiva proprio perché fossero conosciuti i fatti disdicevoli di cui il --- si era reso, a suo giudizio, responsabile. Non altro significato ha, infatti, l'investire

formalmente l'Ordine attraverso una comunicazione che gli organi di questo non dovevano e non potevano ignorare, stante le attribuzioni loro demandate dalla legge.

Né costituisce elemento idoneo ad escludere il dolo di diffamazione la circostanza - addotta dal ricorrente - di non conoscere le prassi, interne all'Ordine, relative alle modalità di apertura corrispondenza, giacché ciò che rileva, nella specie, non sono le "prassi" suddette, ma le attribuzioni dell'Ordine, che --- certamente conosceva (o doveva conoscere) e che sapeva avrebbero comportato la circolazione della notizia nell'ambiente medico.

3. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, con cui viene fatto valere il diritto di critica. Questo diritto, invero, per ovvi e ripetuti motivi, sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri, o almeno che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto della loro veridicità. Nella specie, invece, la sentenza, avvalendosi della testimonianza di --- (oltre che di quella della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state soppesate e giudicate, con valutazione incensurabile in questa sede, attendibili) ha accertato che i fatti narrati nell'esposto erano destituiti di fondamento, né il ricorrente ha provato a difendersi sul punto. Nessuno spazio permane, perciò, per l'operatività della scriminante in parola.

4. Ciò posto, deve comunque rilevare che il reato, commesso il 28/7/2005, si è prescritto, in assenza di cause sospensive della prescrizione, il 27/1/2013. La sentenza va pertanto annullata agli effetti penali, mentre, non ravvisandosi nella sentenza vizi che, in assenza della prescrizione, ne avrebbero comportato l'annullamento, restano salve le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014